



Il Presidente

Trento.

27 MAR. 2020

Prot. n. A001/2020/ 185699 1

Ordinanza

Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTI altresì l'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) dello Statuto di autonomia e il decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici", che attribuiscono alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di contratti pubblici;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

 l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile, la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione.

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni);

VISTE le ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 167326/1 del 12 marzo 2020, n. 169301/1 del 15 marzo 2020 e n. 174300/1 del 18 marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e in particolare anche in quello trentino;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020, la cui applicazione è stata estesa dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- che con l'articolo 1, comma 1, lettera e) del medesimo decreto si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

CONSIDERATO che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure di contenimento tra cui, in particolare, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che anche l'articolo 87 del citato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto led Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, che conseguentemente limitano la presenza di personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

CONSIDERATO che l'articolo 73 del decreto legge n. 18 del 2020 introduce semplificazioni in materia di organi collegiali, prevedendo, in particolare, che i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità;

CONSIDERATO che con l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 si dispone:

- la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad esclusione di quelle indicate nel medesimo decreto;
- il rafforzamento del divieto di spostamento per tutte le persone fisiche;

RITENUTO che:

- la predetta sospensione riguardi anche imprese impegnate nell'esecuzione di contratti pubblici e in ogni caso che potrebbero partecipare alle procedure di gara avviate dalle amministrazioni durante il suddetto periodo di sospensione;
- la frequentazione degli uffici non consenta il rispetto delle misure precauzionali sopra richiamate, rappresentando un fattore di rischio dal punto di vista sanitario e limitando l'efficacia delle misure adottate per il contrasto alla diffusione del COVID -19;
- alcuni adempimenti in materia di contratti pubblici richiedano la presenza fisica di più persone nello stesso luogo e gli stessi non possono essere posti in essere entro i termini previsti dalla normativa a causa delle predette misure di contenimento;

CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

CONSIDERATO che le stesse restrizioni riguardano i dipendenti della pubblica amministrazione, ma anche gli utenti della amministrazione;

CONSIDERATO che potrebbe essere difficile garantire in modo assoluto l'osservanza dei termini da parte delle amministrazioni per lo svolgimento dell'attività amministrativa ordinaria in tutti i settori di competenza, tenuto conto della necessità di ridurre al minimo il rischio di contagio e di concentrarsi sulle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, che la medesima considerazione vale per il rispetto di termini e di scadenze per adempiere ad oneri amministrativi e/o obblighi informativi da parte degli utenti e in termini generali degli interlocutori della pubblica amministrazione e che dette considerazioni possono valere anche per procedimenti volti all'assegnazione di benefici economici comunque denominati diretti a imprese i quali, valutando le caratteristiche specifiche del singolo procedimento, possono essere individuati dal dirigente della struttura competente;

RITENUTO necessario contemperare l'obiettivo della tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, con i principi di buon andamento dell'Amministrazione, con gli interessi e le esigenze della collettività amministrata nonché con la necessità di salvaguardare il tessuto economico, anche al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza in atto e di garantire la continuità degli approvvigionamenti necessari durante il periodo di emergenza e nei mesi immediatamente successivi;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 e l'articolo 2, comma 1 del DPCM 22 marzo 2020 dispongono che le misure contenute nei medesimi DPCM, nonché di quelle contenute nel DPCM 11 marzo 2020, hanno efficacia fino al 3 aprile 2020;

PRESO ATTO che l'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 reca misure relative alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, individuando il 23 febbraio quale data da cui decorre il periodo di sospensione;

ACQUISITO per le vie brevi il parere tecnico di UPIPA e del Consorzio dei comuni trentini; Tutto ciò premesso,

ORDINA

- 1. Con riguardo alle procedure di affidamento e ai contratti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2016 si dispone quanto segue:
- a) in relazione alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, già avviate alla data di pubblicazione della presente ordinanza, mediante pubblicazione del bando di gara o spedizione della lettera di invito, il termine di presentazione delle offerte, qualora non ancora scaduto (anche per effetto della proroga disposta dal punto 4 dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 12 marzo 2020), è sospeso per il periodo decorrente dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (ad oggi 23 aprile 2020) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità;
- b) in relazione alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che siano avviate successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 2020), nello stabilire il termine congruo per la presentazione delle offerte non si tiene conto del periodo decorrente dalla data di pubblicazione del bando fino al ventesimo giorno successivo

all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (ad oggi 23 aprile 2020) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità);

- c) in relazione alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per le quali alla data di pubblicazione della presente ordinanza sia già scaduto il termine di presentazione delle offerte e non sia stato ancora stipulato il contratto, sono prorogati tutti i termini procedimentali e infraprocedimentali, anche perentori, per un numero di giorni pari al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 2020);
- d) sono sospesi fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi il termine coincidente con il 23 aprile 2020) i termini per l'acquisizione di documentazione funzionale all'avvio di procedure di gara di lavori, servizi e forniture;
- e) la firma dei contratti di cui è parte una pubblica amministrazione avviene digitalmente; quando chi contrae con la pubblica amministrazione non può firmare digitalmente il contratto il termine per la firma viene prorogato fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi il termine coincidente con il 23 aprile 2020);
- f) sono sospesi per il periodo decorrente dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi il termine coincidente con il 23 aprile 2020) i termini per la realizzazione di lavori e per la prestazione di servizi e forniture, compresi gli incarichi tecnici e gli incarichi di cui al Capo I bis della legge provinciale n. 23 del 1990, e di altri termini contenuti in clausole contrattuali, nonché i termini contenuti in atti convenzionali comunque denominati. Resta ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni);
- g) le previsioni di cui alle lettere precedenti non trovano applicazione in relazione alle acquisizioni di lavori, beni e servizi necessari per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché nel caso di servizi pubblici essenziali e nei casi in cui il responsabile del procedimento attesti l'urgenza o il contraente attesti la possibilità di procedere nell'esecuzione del contratto nel rispetto delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori. Le disposizioni di cui alla lett. b) non si applicano agli affidamenti relativi alla manutenzione delle strade per la cui esecuzione è richiesta l'occupazione, anche parziale, della piattaforma stradale con conseguenti limitazioni al traffico (ad esempio lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa);
- h) i contratti in scadenza o scaduti dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 possono essere prorogati o rinnovati alle medesime condizioni, fino alla nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

In relazione all'esecuzione dei contratti si richiama quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Provincia 15 marzo 2020, contenente disposizioni relative alla chiusura dei cantieri, e dal DPCM 22 marzo 2020, emanato ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, che

ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad esclusione di quelle indicate nel medesimo decreto.

- 2. In relazione a quanto previsto al termine del punto 1 dell'ordinanza del Presidente della Provincia 18 marzo 2020, con riguardo all'ambito di applicazione del punto medesimo, in base al quale: "Le disposizioni previste dal punto 1. non si applicano con riferimento ai procedimenti volti all'assegnazione di agevolazioni o benefici economici, comunque denominati, diretti a imprese e ai procedimenti a questi connessi, quali, per esempio, i procedimenti di revoca.", si dispone che il dirigente della struttura competente possa individuare i casi in cui trovi applicazione anche con riguardo a procedimenti per l'assegnazione di agevolazioni o benefici economici, comunque denominati, il differimento previsto dalla lettera b) del citato punto 1, nella quale si prevede: "b) la proroga dei termini previsti per la presentazione di documentazione connessa a procedimenti già in corso alla data di approvazione del presente provvedimento, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 2020)."
- 3. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, in relazione allo svolgimento con modalità di videoconferenza delle sedute degli organi collegiali e fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Provincia 18 marzo 2020, il Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 e i rispettivi organi interni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tale modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio medesimo, purché siano individuati sistemi che consentano d'identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di verbalizzazione e assistenza, nonché adeguata pubblicità delle sedute. Questa disposizione e quella del punto B) dell'ordinanza 18 marzo 2020, recante disposizioni relative allo svolgimento delle sedute degli organi degli enti locali con modalità di videoconferenza, si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, alla luce di quanto previsto dall'articolo 73 del decreto legge n. 18 del 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Commissario del Governo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti